

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventidue settembre duemilaventuno (22.9.2021).

In Milano, nel mio studio in via Vittor Pisani n. 9.

Innanzi a me dottoressa Clara TRIMARCHI, Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano,

SONO PRESENTI**BASSI Maria Piera**, nata a Casorate Primo (PV) il 27 giugno 1943, residente in Milano, Viale Beatrice d'Este n. 39, C.F. BSS MPR 43H67 B988H,**BLANCHAERT Giovanni Maria Silvio**, nato a Milano il 14 settembre 1954, residente in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 1, C.F. BLN GNN 54P14 F205T,**FACCHETTI Cesare**, nato a Milano il 9 agosto 1978, residente in Sesto San Giovanni (MI), Via Ernesto Breda n. 49, C.F. FCC CSR 78M09 F205I,**ORSI Carlo Mario Francesco**, nato a Milano il 19 novembre 1954, residente in Londra (GRAN BRETAGNA), 26 Lennox Gardens, domiciliato in Milano, Via Bagutta n. 14, C.F. RSO CLM 54S19 F205Z,**ORSI Cosma Emilio Ernesto**, nato a Milano il 5 settembre 1966, residente in Milano, Via Curtatone n. 16, C.F. RSO CMM 66P05 F205Z,**SILVERA Mayer**, nato a Aleppo (SIRIA) il 22 maggio 1942, residente in Milano, Via Olona n. 12, C.F. SLV MYR 42E22 Z240S,**VALLEBONA Susanna**, nata a Milano il 20 settembre 1954, residente in Milano, Via Antonio Cecchi n. 8, C.F. VLL SNN 54P60 F205W.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certa, con il presente atto convergono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - I signori BASSI Maria Piera, BLANCHAERT Giovanni Maria Silvio, FACCHETTI Cesare, ORSI Carlo Mario Francesco, ORSI Cosma Emilio Ernesto, SILVERA Mayer e VALLEBONA Susanna dichiarano di costituire una associazione denominata**"DADY ORSI, UN ARTISTA DEL NOVECENTO".****Art. 2** - L'associazione ha sede in **Milano, Via Curtatone n. 16.**

La modifica della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria: viene pertanto deliberata dall'Assemblea ordinaria e di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui l'associazione sia affiliata. Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alla costituzione di sedi operative.

Art. 3 - L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, dell'attività di interesse generale consistente nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.

In particolare, allo scopo di promuovere la diffusione e la conoscenza, in Italia e all'estero, dell'attività e delle opere di Dady Orsi e del suo ruolo nella temperie storica, artistica, e culturale del Novecento, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) promuovere l'attività di catalogazione e digitalizzazione delle opere di

Dady Orsi. Catalogazione e digitalizzazione sono il presupposto per la salvaguardia, la conservazione e consultazione online e offline del corpus della produzione artistica di Dady Orsi consistente in svariate centinaia di opere tra dipinti su tela e su vetro, disegni, incisioni, opere grafiche, sculture e oggetti di design artigianale;

b) gestire i prestiti e la conservazione delle opere della produzione artistica di Dady Orsi;

c) tutelare attraverso la certificazione l'originalità delle creazioni di Dady Orsi;

d) promuovere attività di studio e ricerca sulla attività di Dady Orsi nel contesto del movimento artistico milanese del Novecento;

e) promuovere l'organizzazione di mostre;

f) promuovere attività editoriali per la pubblicazione di studi e cataloghi per la conoscenza dell'opera dell'artista;

g) partecipare a manifestazioni culturali attinenti all'attività e alla produzione artistica di Dady Orsi;

h) rilasciare certificati di autenticità delle opere;

i) organizzare e promuovere la collaborazione e l'aiuto reciproco fra enti e associazioni per far progredire e diffondere la conoscenza dell'arte come massima espressione di libertà.

A tale scopo verrà costituito un Comitato Scientifico composto da studiosi e specialisti. I membri di tale Comitato saranno nominati dal Presidente del Consiglio direttivo.

Art. 4 - L'associazione è retta dalle regole contenute nello statuto composto da diciotto articoli che, previa lettura da me datane ai comparenti, viene da questi e da me Notaio sottoscritto ed al presente atto allegato sotto la lettera "A".

Art. 5 - Gli associati conferiscono contestualmente alla costituzione dell'Associazione, per la formazione del patrimonio iniziale di quest'ultima, una quota di iscrizione di Euro 100,00 (cento) ciascuno. Il patrimonio iniziale dell'Associazione ammonta pertanto ad Euro 700,00 (settecento).

Art. 6 - Il Consiglio direttivo dell'Associazione, che resterà in carica fino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, è costituito dai signori:

ORSI Cosma Emilio Ernesto, Presidente e legale rappresentante;

BASSI Maria Piera, Vice-Presidente;

ORSI Carlo Mario Francesco, Vice-Presidente;

BLANCHART Giovanni Maria Silvio, Consigliere;

FACCHETTI Cesare, Consigliere;

GRAZIANO Deborah, nata a Cerignola (FG) il 2 marzo 1968, residente in Assago (MI), Via Matteotti n. 20/C, C.F. GRZ DRH 68C42 C514F, **Consigliere.**

Articolo 6 - Il Presidente del Consiglio direttivo, a cui spetta il potere di rappresentanza dell'associazione, viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie affinché l'Associazione venga, ove del caso, riconosciuta ed acquisti personalità giuridica ovvero venga iscritta nell'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017; ai soli effetti di cui sopra, il Presidente del Consiglio direttivo, fino alla data della prima assemblea, viene autorizzato ad apportare allo Statuto qui allegato tutte quelle aggiunte e varianti che venissero richieste dalle competenti Autorità;

il medesimo Presidente viene inoltre autorizzato ad aprire un conto corrente bancario e/o un conto corrente postale dell'Associazione, disponendo versamenti o prelevamenti e attribuendo deleghe per operare sui suddetti conti ai Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo resta invece autorizzato a compiere ogni atto ad esso demandato dallo Statuto e, in particolare a raccogliere le domande di ammissione, deliberando sull'ammissione dei nuovi associati.

Art. 7 - Le spese del presente Atto e della sua registrazione, nonché quelle annesse e dipendenti, sono a carico dell'associazione.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto, unitamente a quanto allegato, ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore quindici e trenta.

Scritto con mezzi elettronici su due fogli da persona di mia fiducia e completato da me notaio, occupa cinque pagine intere e fin qui della sesta.

Firmato: Maria Piera Bassi

Firmato: Giovanni Maria Silvio Blanchaert

Firmato: Cesare Facchetti

Firmato: Carlo Mario Francesco Orsi

Firmato: Cosma Orsi Emilio Ernesto

Firmato: Mayer Silvera

Firmato: Susanna Vallebona

Firmato: Clara Trimarchi (sigillo)

ALLEGATO "A"

all'atto del Notaio Clara Trimarchi di Milano
in data 22 settembre 2021, Rep. 1.813/1.154

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata

"DADY ORSI, UN'ARTISTA DEL NOVECENTO".

ART. 2

SEDE

L'associazione ha sede a Milano.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

ART. 3

DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4

SCOPI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, dell'attività di interesse generale consistente nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.

In particolare, allo scopo di promuovere la diffusione e la conoscenza, in Italia e all'estero, dell'attività e delle opere di Dady Orsi e del suo ruolo nella temperie storica, artistica, e culturale del Novecento, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere l'attività di catalogazione e digitalizzazione delle opere di Dady Orsi. Catalogazione e digitalizzazione sono il presupposto per la salvaguardia, la conservazione e consultazione online e offline del corpus della produzione artistica di Dady Orsi consistente in svariate centinaia di opere tra dipinti su tela e su vetro, disegni, incisioni, opere grafiche, sculture e oggetti di design artigianale;
- b) gestire i prestiti e la conservazione delle opere della produzione artistica di Dady Orsi;
- c) tutelare attraverso la certificazione l'originalità delle creazioni di Dady Orsi;
- d) promuovere attività di studio e ricerca sulla attività di Dady Orsi nel contesto del movimento artistico milanese del Novecento;
- e) promuovere l'organizzazione di mostre;
- f) promuovere attività editoriali per la pubblicazione di studi e cataloghi per la conoscenza dell'opera dell'artista;
- g) partecipare a manifestazioni culturali attinenti all'attività e alla produzione artistica di Dady Orsi;

- h) rilasciare certificati di autenticità delle opere;
- i) organizzare e promuovere la collaborazione e l'aiuto reciproco fra enti e associazioni per far progredire e diffondere la conoscenza dell'arte come massima espressione di libertà.

A tale scopo verrà costituito un Comitato Scientifico composto da studiosi e specialisti. I membri di tale Comitato saranno nominati dal Presidente del Consiglio direttivo.

ART. 5

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione fra l'altro potrà, in Italia e all'Estero:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque siano dalla stessa posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, giornate di studio, manifestazioni, convegni, incontri o eventi in genere procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori e organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- e) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività istituzionali di cui agli artt. 4 e 5;
- f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

ART. 6

ASSOCIATI

Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno nominati tali con delibera del Consiglio Direttivo.

Ad eccezione degli Associati onorari, ogni persona che desidera diventare associato deve presentare una richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo esamina tutte le richieste di adesione e le accetta o le

respinge con motivazione entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di rigetto della domanda il richiedente può chiedere la pronuncia degli associati.

In ogni caso, è necessario che la richiesta dei soggetti di cui al comma precedente sia corredata dalla presentazione di almeno un associato.

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale e/o della quota di iscrizione previste e fissate dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul Fondo Comune dell'Associazione.

Ciascun Associato maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e per la nomina degli organi associativi, e per ogni altra materia riservata dal presente Statuto all'assemblea: ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti, libri e registri dell'associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

ART. 7

SOSTENITORI E MEMBRI ONORARI

Sono Sostenitori dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliono ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all'Associazione. I Sostenitori sono tenuti al versamento della quota di iscrizione prevista e fissata dal Consiglio Direttivo.

Sono Membri Onorari dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, gli studiosi e le personalità che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo ed alla promozione della cultura, nonché coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto particolari attività a favore dell'Associazione medesima, ne hanno sostenuto le attività ed acquisito particolari benemeritenze per la sua promozione e valorizzazione.

ART. 8

RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualità di Associato cessa per:

- recesso dell'Associato;
- esclusione deliberata dall'Assemblea in caso di violazione dello Statuto o in altri casi di particolare gravità;
- morte dell'associato o scioglimento dell'Ente.

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto la propria volontà al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, decide inappellabilmente l'esclusione di associati con delibera assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti,

in seconda convocazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via meramente esemplificativa e non tassativa:

- omesso versamento della quota associativa annuale;
- inadempimento all'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione;
- condotta e/o atti che comportino discredito e/o determinino un danno d'immagine e reputazionale all'Associazione.

Non è ammessa l'esclusione di un Associato in dipendenza alla sua mancata partecipazione alla vita associativa.

Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non potranno richiedere all'Associazione il rimborso dei contributi, delle quote associative annuali e di quant'altro versato all'Associazione durante la propria partecipazione alla medesima né potranno vantare alcun diritto sul Fondo comune e sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 9 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote d'iscrizione dei Sostenitori;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica.

Gli Associati effettivi sono tenuti al pagamento dell'intera quota annuale, qualunque sia il momento in cui aderiscono all'Associazione.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del fondo comune e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

ART. 10 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di

ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore qualora nominati.

Qualora l'Associazione risulti iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il bilancio, una volta approvato dall'Assemblea, deve essere depositato nel medesimo Registro a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

ART. 11 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato.

ART. 12 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di

esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e

alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 13

CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare gli compete quanto segue:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Esso è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di nove, compreso il Presidente, numero determinato

dall'assemblea in sede di nomina. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, che resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente dell'Associazione. Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito.

ART. 14 PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed, eventualmente, uno o più Vice Presidenti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli del Consiglio.

ART. 15 SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri. Le funzioni possono essere attribuite anche alla medesima persona.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie al funzionamento dell'Associazione;
- redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
- cura la verifica del pagamento delle quote associative;
- cura la tenuta del Libro delle Adunanze e deliberazioni delle Assemblee e di quello del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli aderenti all'Associazione;

- cura l'inoltrare e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale;
- sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione di nuovi soci, cura i rapporti tra soci e l'Associazione, provvede al tesseramento.

Il Tesoriere collabora con il Presidente ed a lui spetta il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili ed alla predisposizione del progetto di bilancio dell'Associazione.

Per l'adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il Tesoriere può avvalersi di collaboratori o professionisti con il consenso e l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali indicati dal Consiglio Direttivo. Egli è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa dell'Associazione.

ART. 16

ORGANO DI CONTROLLO

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART. 17

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 18

SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, ovvero, qualora l'Associazione sia

iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore; detti Enti saranno individuati, previo conforme parere del competente ufficio del Registro del Terzo Settore, con deliberazione dell'Assemblea che nominerà anche la persona del liquidatore.

Firmato: Maria Piera Bassi

Firmato: Giovanni Maria Silvio Blanchaert

Firmato: Cesare Facchetti

Firmato: Carlo Mario Francesco Orsi

Firmato: Cosma Orsi Emilio Ernesto

Firmato: Mayer Silvera

Firmato: Susanna Vallebona

Firmato: Clara Trimarchi (sigillo)



CLARA TRIMARCHI
NOTAIO

via Vittor Pisani n. 9 - 20124 Milano
tel. (02) 2900.0248 - e-mail: studio@notaiotrimarchi.it

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'
DI DOCUMENTO INFORMATICO A DOCUMENTO CARTACEO

(ai sensi dell'art. 68 ter della legge 89/1913 e
dell'art. 22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritta dottoressa Clara TRIMARCHI, Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale redatto su supporto cartaceo.

Clara Trimarchi (firma digitale)